

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI  
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Pasqualucci ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

SOCIETÀ SAS e SOCI

ATTORI

**CONTRO**

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. *omissis* del 29.10.2015 (RGA *omissis*), notificata in data 11.12.2015, la SOCIETÀ SAS, e i SOCI convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la BANCA, per ivi sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni: "...Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri così provvedere: in via preliminare, rigettare, ove proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. *omissis* depositato in data 29.10.2015, nel merito rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura e per l'effetto: accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare sulla base della riclassificazione contabile del conto corrente, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata; accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 07.03.1996, n. 108, perché eccedente in c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ivi compreso il rimborso forfettario come per legge ed onorari del presente giudizio".

A supporto delle domande svolte, gli opposenti allegavano una pretesa sussistenza di anatocismo bancario, una asserita applicazione di interessi ultralegali, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ed una illegittima variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca opposta, contestando punto per punto le avverse eccezioni e deduzioni ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque per la condanna di parte opponente.

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, n. 2500 del 29 novembre 2018*

Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc e prodotto il verbale di mediazione conclusosi con esito negativo, la causa è stata istruita con la produzione di documentazione e all'udienza del 06/11/2018 veniva trattenuta in decisione.

La BANCA risulta creditrice della SOCIETÀ S.A.S., con sede in *omissis*, alla data del 7/08/2015, della somma totale di Euro 59.462,76, oltre interessi maturati e maturandi, quale saldo negativo del conto corrente n. *omissis*, acceso presso la sede centrale del medesimo Istituto di Credito in data 25/01/2005 ed assistito da apertura di credito e castelletto commerciale (atto Notaio *omissis* rep. *omissis* del 2.11.2005 — all.to 2 fascicolo monitorio).

Il suddetto credito risulta garantito, oltre che da garanzie reali, da n. 2 contratti di garanzia autonoma, denominati "*lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione*", prestati in data 24/11/2005, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 37.500,00, da *omissis e ommissis*, soci della predetta società correntista; il *omissis* in particolare, era altresì socio accomandatario illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. della SOCIETÀ S.A.S., cancellata dal registro delle imprese, a seguito di scioglimento senza messa in liquidazione (cfr. all.to 6 fascicolo monitorio).

Nonostante quanto sopra, gli odierni opposenti e soci della correntista, senza comunicare tale circostanza alla Banca istante, mantenevano aperto il predetto conto corrente e continuavano ad operare sullo stesso (cfr. all.ti 10 e 17).

La Banca creditrice, risultati vani i tentativi di ottenere la regolarizzazione della posizione debitoria *de qua*, provvedeva alla chiusura del conto corrente ed al passaggio della relativa posizione a sofferenza in data 6.08.2015 (all.to 4), chiedeva ed otteneva dal tribunale di velletri D.I. n. *omissis*, emesso il 29.10.2015, con cui veniva ingiunto alla SOCIETÀ SAS, ai soci il pagamento in favore della Banca istante della somma di Euro 59.462,76, con limitazione della condanna per la sola socia *omissis* ad Euro 37.500,00 (all.to 8).

All'esito dell'istruttoria il credito azionato è risultato ampiamente comprovato -in tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'emissione di una ingiunzione di pagamento e la successiva conferma in sede di cognizione piena -dalla esistenza del contratto di conto corrente, dall'estratto conto autenticato e munito di dichiarazione ex art. 50 D.Igs. n. 385/93, dai contratti di apertura di credito in conto corrente e dai contratti di garanzia, tutti dotati di data certa e già prodotti in allegato al fascicolo della fase monitoria, nonché dall'estratto conto completo (dall'apertura alla chiusura del rapporto, con indicazione di tutti i movimenti) e dalle comunicazioni periodiche, prodotti nel presente giudizio.

L'opposizione quindi è infondata e pertanto deve essere rigettata.

L'opposta infatti ha provato *per tabulas* la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'*an*, che nel quantum, mentre gli opposenti si sono limitati ad una serie di generiche contestazioni sull'usurarietà dei tassi applicati, senza specificare per quali periodi ed in che misura il tasso soglia sarebbe stato superato.

Deve rilevarsi, in primo luogo, che la misura degli interessi risultano espressamente determinati nei contratti prodotti dall'istituto di credito e sottoscritti dalle parti. In ordine alla presunta usurarietà dei tassi si rileva, preliminarmente, che **la Suprema Corte ha chiarito la natura giuridica dei Decreti Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. (Corte di Cassazione, SS. UU. sen. n. 9941 del 29.04.2009; conforme Corte di Cassazione, Sez. L, sen. n. 15065 del 02.07.2014). Pertanto avrebbe dovuto essere onere degli attori produrre in giudizio quei Decreti Ministeriali che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali. Ad ogni**

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, n. 2500 del 29 novembre 2018*

**modo gli opposenti hanno chiesto il compimento di una C.T.U. al fine di accertare l'effettivo superamento del tasso soglia.**

**E' d'uopo rilevare che la C.T.U. non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze dell'attività difensiva delle parti (Corte di Cassazione, sen. n. 1299 del 22.01.2014). In particolare, attraverso la C.T.U., non si può esonerare una delle parti all'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale di Busto Arsizio del 07.11.2014; Tribunale di Napoli del 17.06.2014).**

**Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che sarebbe stato, pertanto, onere degli opposenti almeno indicare in maniera puntuale le ragioni impeditive dell'altrui credito e non limitarsi ad una generica contestazione priva di riferimenti precisi.**

Infatti, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labile, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai perfini in cui sono state applicate.

**Inoltre, la recente giurisprudenza di merito ha escluso la fondatezza della teoria secondo cui, la semplice circostanza che il tasso di mora sopravvanti quello di soglia dei corrispettivi, darebbe vita ad una ipotesi di usura contrattuale. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora non ha alcun fondamento giuridico e matematico.**

Nessuna rilevanza trimestrale viene seguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, si che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l'erogazione del credito.

**Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.**

**L'eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e finalità diverse, e quindi anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite legale della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori.**

Nel caso di specie inoltre le parti opposenti non avendo dimostrato se e quanti interessi di mora hanno pagato, il contratto è pertanto legittimo; deve essere, quindi, essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza. In merito a tale liquidazione, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, n. 2500 del 29 novembre 2018*

diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione ridotti della metà.

Vista la scarsa complessità delle questioni trattate e l'importo in contestazione appare opportuno procedere alla riduzione massima dei compensi dovuti eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta.

Pertanto gli oppositori devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-rigetta l'opposizione;

-conferma il decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso dal Tribunale di Velletri in data 29/10/2015;

-condanna gli oppositori al pagamento in solido delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre spese legali, oltre IVA e CPA come per legge in favore.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*